

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte dei Responsabili di servizio interessati.

OGGETTO: DELIBERA ARERA N. 15/2022/R/RIF - INDIVIDUAZIONE NUOVI STANDARD MINIMI TECNICI CONTRATTUALI DI GESTIONE DEL SERVIZIO TARI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2023

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 il Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in relazione alle sue competenze.

Soriso, 30/03/2022

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dr.ssa Isabel Maruzzo)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 il Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, in relazione alle sue competenze.

Soriso, 30-mar-2022

Il Responsabile del Servizio
(f.to Dr.ssa Isabel Maruzzo)

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 527 L. 205/2017, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento, per i Comuni che ancora applicano la TARI tributo sulla base della disciplina dettata dalla L. 147/2013, alla:

- 1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *“chi inquina paga”*;
- 2) verifica della corretta redazione dei piani di ambito, esprimendo osservazioni e rilievi;

Considerato che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, mentre, con successiva delibera n. 138/2021/R/RIF, ha avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), nell'ambito del quale ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

Considerato che tale nuovo metodo tariffario per il periodo regolatorio 2022/2025 è stato approvato con successive delibere nn. 196, 282 e 363/2021/R/RI, con disposizioni che, pur essendo destinate ad incidere sulla metodologia di definizione dei Piani Finanziari TARI, non hanno introdotto specifiche variazioni in relazione ai termini di approvazione delle tariffe della TARI tributo, che continuano ad essere disciplinate dalla L. 147/2013 e dalle norme attuative del D.P.R. 158/1999, che – in base alle norme attualmente vigenti – rimarranno applicabili anche per il 2022;

Considerato che, per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni, l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario ha inciso profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

Considerato che, in materia di TARI, importanti cambiamenti sono stati da ultimo introdotti con la Delibera n. 15/2022/R/RIF, nell'ambito della quale ARERA ha approvato il *«Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani» (TQRIF)*»;

Evidenziato che, in tale deliberazione, con l'obiettivo di migliorare il servizio di gestione dei rifiuti e far convergere le diverse dimensioni territoriali verso modelli di gestione omogenei a livello nazionale, sono stati previsti dei nuovi *standard* minimi tecnici e contrattuali del Servizio di Igiene Urbana, rilevanti anche ai fini TARI, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2023,

ma in relazione ai quali ARERA ha previsto che gli Enti territorialmente competenti (ETC) dovranno scegliere, entro il 31 marzo 2022, uno dei quattro schemi regolatori previsti (da minimo ad avanzato, definiti come da schema riportato nella stessa delibera, sulla base dell'incrocio tra qualità tecnica e qualità contrattuale), in base al livello di servizio effettivo di partenza, individuando i costi eventualmente connessi all'adeguamento agli obblighi all'interno del Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025;

Considerato che, al fine di garantire la sostenibilità delle misure prospettate, in considerazione dell'eterogeneità e delle specificità del settore, il provvedimento di ARERA ha confermato l'adozione di un modello di regolazione secondo i principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica nei confronti degli utenti, rinviando ad una fase successiva l'adozione di standard specifici e indennizzi automatici a favore dell'utente in caso di mancato rispetto dei medesimi standard, in analogia agli altri settori regolati;

Considerato che il set di obblighi di qualità introdotto dalla delibera 15/2022/R/RIF è sostanzialmente articolato:

- per la qualità contrattuale, con riferimento a:
 - a) Gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio;
 - b) Gestione dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati;
 - c) Punti di contatto con l'utente;
 - d) Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rimborso degli importi non dovuti;
 - e) Ritiro dei rifiuti su chiamata;
 - f) Disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;
- per la qualità tecnica, con riferimento a:
 - a) Continuità e regolarità del servizio;
 - b) Sicurezza del servizio.

Dato atto che, entro il 31 marzo 2022, gli ETC dovranno individuare il posizionamento della gestione nella Matrice degli schemi di riferimento, determinando lo schema regolatorio e i relativi obblighi applicabili alla gestione medesima e consentendo, in tal modo, la corretta valorizzazione dei costi previsionali eventualmente connessi all'adeguamento agli obblighi di qualità previsti all'interno del Piano Economico Finanziario 2022-2025;

Evidenziato che l'individuazione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani, proprio perché da stabilirsi a fronte delle prestazioni previste nei singoli Contratti di servizio e/o nelle Carte della qualità vigenti, costituisce un'attività imputabile sia al Gestore del servizio e sia al Comune, cui compete l'applicazione del profilo tariffario e regolamentare legato alla riscossione della TARI;

Preso atto che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

Richiamata la Legge regionale n. 1 del 10 gennaio 2018 e successive modifiche (Vigente dal 21/10/2021) ad oggetto: "Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione

integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7" e nello specifico l'art. 10 comma 5bis che testualmente recita: *"la funzione di ente territorialmente competente, come previsto dall'ARERA, è svolta dalla conferenza d'ambito regionale, che si avvale del contributo dei sub-ambiti di area vasta. Con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, sono definiti i criteri e le modalità con cui i consorzi di area vasta forniscono i dati e le informazioni necessarie, di cui sono responsabili, alla conferenza d'ambito regionale, nell'ambito della procedura di validazione del piano economico finanziario"*;

Richiamata la nota del Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese, prot. comunale n. 1608 del 10/06/2021, con la quale, in seguito ad ulteriori approfondimenti effettuati, si confermava che il Consorzio stesso non può identificarsi come Ente Territorialmente Competente ai sensi della normativa ARERA, per motivi di rispetto dei principi di terzietà del soggetto validatore del PEF, in considerazione della peculiare situazione in cui opera il Consorzio;

Considerato che l'attuale gestore del servizio è Cooperativa Sociale Risorse con sede in Verbania in Via Muller, 35.

Evidenziato che, nella propria Delibera, ARERA ha confermato che:

- ogni singolo Gestore dovrà adottare un'unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani conforme alle disposizioni del TQRIF e recante, con riferimento a ciascun servizio, l'indicazione dello schema regolatorio di riferimento, degli obblighi di servizio, degli indicatori e relativi standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dall'Autorità, nonché degli standard ulteriori o migliorativi previsti dall'ETC;

- in caso di pluralità di Gestori dei singoli servizi, l'ETC dovrà integrare in un unico testo coordinato i contenuti delle Carte di qualità predisposte dai singoli Gestori ciascuno per i servizi di rispettiva competenza;

Dato atto che, per definire quale possa essere il ruolo del Comune nell'ambito dell'individuazione dello schema regolatorio di riferimento, occorre tenere presente che la gestione del servizio di igiene urbana è caratterizzato da molteplici profili tecnico-organizzativi, in relazione ai quali il ruolo principale è svolto dal Gestore del servizio, cui si riferiscono la maggior parte degli adempimenti introdotti da ARERA nella Delibera n. 15/2022/R/RIF;

Dato atto che gli ambiti in relazione ai quali il Comune dovrà operare, di concerto con il Gestore del servizio, la sopra citata scelta, sono rappresentati soltanto da quelli relativi:

- alla gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni;
- all'accesso alle rateizzazioni dei pagamenti;
- alla dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero/riciclo da parte delle utenze non domestiche che si avvalgano, in tutto o in parte, della facoltà di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico;
- alla gestione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e delle modalità di accredito degli importi rettificati;

Considerato che tutti i profili sopra indicati trovano la propria disciplina nell'ambito del Regolamento della TARI approvato dal Comune e che la loro integrazione sulla base dei parametri qualitativi individuati da ARERA negli ambiti di competenza del Comune dovrà quindi intervenire mediante una eventuale modifica dello stesso regolamento;

Dato atto che al termine del 31 marzo 2022 indicato da ARERA nella Delibera n. 15/2022/R/RIF per l'individuazione dello schema regolatorio applicabile dal 2023 non può essere attribuita alcuna efficacia perentoria, non avendo ARERA alcuna potestà normativa in materia di TARI, né tanto meno di definizione delle normative regolamentari applicabili alla stessa entrata;

Ritenuto in ogni caso procedere all'individuazione di uno dei quattro schemi regolatori previsti (da minimo ad avanzato, sulla base dell'incrocio tra qualità tecnica e qualità contrattuale), avendo come principale riferimento quello di mantenere inalterati i costi connessi all'adeguamento agli obblighi previsti dalla delibera n. 15/2022;

Richiamata la nota prot. n. 646 del 25/03/2022 con la quale il Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese di Borgomanero suggerisce che l'adozione dello "Schema regolatorio I - livello qualitativo minimo" sia da ritenersi quello ottimale;

Ritenuto, che la presente delibera risulti necessaria per anticipare al Gestore del servizio di igiene urbana, al fine dell'adozione dei relativi provvedimenti di competenza nel rispetto del termine individuato da ARERA e che il Comune provvederà ad intervenire nei sopra citati ambiti, mediante eventuale adeguamento del proprio regolamento TARI per l'anno 2023, al fine di assicurare il rispetto dei nuovi *standard* minimi contrattuali del servizio TARI previsti con la delibera n. 15/2022/R/RIF;

Dato atto che l'adeguamento della normativa regolamentare TARI a decorrere dall'anno 2023 non dovrebbe al momento comportare maggiori costi per il Comune nella definizione dei relativi processi;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30/06/2021;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 22/12/2021 con cui è stato approvato il PEF 2022/2025;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 22/12/2021 con cui sono state approvate le tariffe 2022;

Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1) di dare atto dell'intervenuta approvazione da parte di ARERA della Delibera n. 15/2022/R/RIF, con cui è stato approvato il «*Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani' (TQRIF)*» e della conseguente introduzione di nuovi *standard* minimi tecnici e contrattuali del Servizio di Igiene Urbana, rilevanti anche ai fini TARI, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2023, ma in relazione ai quali ARERA ha previsto che gli Enti territorialmente competenti (ETC) dovranno scegliere, entro il 31 marzo 2022, uno dei quattro schemi regolatori previsti (da minimo ad avanzato, definiti come da schema riportato nella stessa delibera, sulla base dell'incrocio tra qualità tecnica e qualità contrattuale), in base al livello di servizio effettivo di partenza, individuando i costi eventualmente connessi all'adeguamento agli obblighi all'interno del Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025;

2) di dare atto che, al fine di garantire la sostenibilità delle misure prospettate, in considerazione dell'eterogeneità e delle specificità del settore, il provvedimento di ARERA ha confermato l'adozione di un modello di regolazione secondo i principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica nei confronti degli utenti, rinviando ad una fase successiva l'adozione di standard specifici e indennizzi automatici a favore dell'utente in caso di mancato rispetto dei medesimi standard, in analogia agli altri settori regolati;

3) di dare atto che, entro il 31 marzo 2022, gli ETC dovranno individuare il posizionamento della gestione nella Matrice degli schemi di riferimento, determinando lo schema regolatorio e i relativi obblighi applicabili alla gestione medesima e consentendo, in tal modo, la corretta valorizzazione dei costi previsionali eventualmente connessi all'adeguamento agli obblighi di qualità previsti all'interno del Piano Economico Finanziario 2022-2025.

4) di dare atto che gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani introdotto dalla delibera 15/2022/R/RIF, proprio perché da stabilirsi a fronte delle prestazioni previste nei singoli Contratti di servizio e/o nelle Carte della qualità vigenti, costituisce un'attività imputabile sia al Gestore del servizio e sia al Comune, cui compete l'applicazione del profilo tariffario e regolamentare legato alla riscossione della TARI;

5) di dare atto che gli ambiti in relazione ai quali il Comune dovrà operare, di concerto con il Gestore del servizio, la sopra citata scelta, sono rappresentati soltanto da quelli relativi:

- alla gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni;
- all'accesso alle rateizzazioni dei pagamenti;
- alla dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero/riciclo da parte delle utenze non domestiche che si avvalgano, in tutto o in parte, della facoltà di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico;
- alla gestione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e delle modalità di accredito degli importi rettificati;

6) di dare atto che tutti i profili sopra indicati trovano la propria disciplina nell'ambito del Regolamento della TARI approvato dal Comune e che la loro integrazione sulla base dei parametri qualitativi individuati da ARERA negli ambiti di competenza del Comune dovrà quindi intervenire mediante una eventuale modifica dello stesso regolamento;

7) di dare atto che, per quanto al termine del 31 marzo 2022 indicato da ARERA nella Delibera n. 15/2022/R/RIF per l'individuazione dello schema regolatorio applicabile dal 2023 non può essere attribuita alcuna efficacia perentoria, non avendo ARERA alcuna potestà normativa in materia di TARI, né tanto meno di definizione delle normative regolamentari applicabili alla stessa entrata, in ogni caso il Comune provvederà ad intervenire nei sopra citati ambiti, mediante eventuale adeguamento del proprio regolamento TARI per l'anno 2023, al fine di assicurare il rispetto dei nuovi *standard* minimi contrattuali del servizio TARI previsti con la delibera n. 15/2022/R/RIF;

8) di individuare, in questa fase, all'interno dei quattro schemi regolatori previsti, quello minimo (livello 1), sulla base dell'incrocio tra qualità tecnica e qualità contrattuale, avendo come riferimento principale l'obiettivo di mantenere inalterati i costi nel pef 2022/2025;

9) di dare atto che l'adeguamento della normativa regolamentare TARI a decorrere dall'anno 2023 non dovrebbe quindi comportare maggiori costi per il Comune nella definizione dei relativi processi;

10) di stabilire che la presente deliberazione venga trasmessa al Gestore del servizio di igiene urbana, al fine dell'adozione da parte di quest'ultimo dei relativi provvedimenti di competenza, nel rispetto del termine individuato da ARERA;

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese,

DELIBERA

11) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : Monti Geom. Felice

Il Segretario Comunale
F.to : Dr.ssa Anna Laura Napolitano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 130 del Registro delle Pubblicazioni

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data del 01-apr-2022 ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 267/2000.

Soriso, lì 01-apr-2022

Il Segretario Comunale
F.to:Dr.ssa Anna Laura Napolitano

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- ☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Soriso, lì 01/04/2022

Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Anna Laura Napolitano

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

lì, _____

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Anna Laura Napolitano